

Circolare n. 21 FC/fa
17/05/2018

Ambiente

Sacchetti di plastica.

Precisazioni dal
Ministero della salute.

SINTESI

Il Ministero della Salute ha diffuso con propria circolare del 27 aprile 2018 alcune precisazioni in merito all'uso dei sacchetti di plastica monouso nuovi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali.

Il Ministero della Salute, in data 27 aprile 2018, ha pubblicato sul proprio sito internet una circolare che interviene nuovamente sulla questione delle buste di plastica per alimenti e che riprende integralmente quanto già espresso dal Consiglio di Stato con il parere n. 859 del 29 marzo 2018 (vedi circolare dello scrivente Servizio nr. 15 del 06/04/2018).

Nel parere si legge, infatti, che "fermo restando il primario interesse alla tutela della sicurezza e igiene degli alimenti, è possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio come frutta e verdura, sacchetti monouso nuovi, dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, senza che gli operatori del settore alimentare possano impedire tale facoltà né l'utilizzo di contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore".

Ad avviso del Ministero della Salute non sembra possibile per l'esercizio commerciale vietare tale facoltà, **gravando** peraltro su di esso un obbligo di controllo su tutti i fattori potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei prodotti compravenduti all'interno del punto vendita e, quindi, anche sugli eventuali sacchetti che il consumatore intende utilizzare portandoli dall'esterno.

In virtù di tale obbligo di controllo **l'esercizio commerciale può vietare l'utilizzo di sacchetti** autonomamente reperiti dal consumatore **qualora non conformi ai criteri fissati dalla normativa** in quanto: non monouso, utilizzati in precedenza (e pertanto non nuovi), deteriorati (mancanza di integrità), non idonei a venire in contatto con gli alimenti o non rispondenti alle caratteristiche ambientali previste dall'articolo 9-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123).

Occorre evidenziare, da ultimo, che **i chiarimenti forniti dal Ministero della Salute sono da ritenersi attualmente non operativi in quanto subordinati alla valutazione del Ministero dello Sviluppo Economico.**

Si legge, infatti, testualmente, nella circolare in commento: "Tuttavia, non si può sottacere la presenza di possibili criticità connesse alla diversità di peso dei contenitori alternativi alle buste acquistati dal consumatore, che impedirebbe una esatta pesatura del prodotto

alimentare. Infatti, le bilance in uso negli esercizi commerciali sono tarate in modo da sottrarre dal peso di frutta e verdura la tara del sacchetto messo a disposizione del cliente all'interno dell'esercizio commerciale del (4-6 gr circa).

L'uso dei contenitori alternativi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali impedirebbe il calcolo corretto della tara. Su tali possibili criticità si reputa opportuno acquisire **l'avviso del Ministero dello Sviluppo Economico, le cui valutazioni sono da considerarsi rilevanti ai fini dell'operatività dei chiarimenti forniti con la presente circolare.**"